



AREA ORGANI COLLEGIALI E COORDINAMENTO

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI STORIA

Testo aggiornato al D.R. n. 1747 del 13 ottobre 2000

ART. 1

(Caratteristiche e finalità)

Il Dipartimento di Storia è la struttura organizzativa dei settori di ricerca culturalmente affini e omogenei per metodo dell'area storica, geografica e demo-antropologica, di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti da enti pubblici o privati.

Il Dipartimento può istituire nel proprio interno centri o laboratori specifici di ricerca e/o di sperimentazione; archivi della memoria, banche dati al servizio della comunità scientifica che fa parte del Dipartimento, con un responsabile indicato dal Dipartimento. Attualmente è attivo nel Dipartimento un Laboratorio di cartografia storica.

Il Dipartimento inoltre:

- a) concorre allo svolgimento delle attività didattiche secondo le indicazioni e le richieste provenienti dai Consigli di Facoltà, di Corso di Laurea e di Diploma;
- b) promuove i corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione;
- c) esprime pareri e proposte in merito alle richieste di nuovi posti di professore e ricercatore in organico relativi ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;
- d) esprime parere, per gli stessi settori, sulla chiamata di professori, sul conferimento di supplenze e sulla stipula di contratti di insegnamento

ART. 2
(Afferenza)

Afferiscono al Dipartimento i professori di I e II fascia, i ricercatori e il personale di area tecnico-scientifica che svolgono attività nei suoi settori di ricerca, nonché il personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura.

Afferiscono altresì al Dipartimento:

- i professori supplenti e i professori a contratto ex art. 25 ed ex art. 100 per la durata del loro incarico di insegnamento;
- i titolari di contratto di ricerca a tempo determinato;
- i dottorandi iscritti ai dottorati di ricerca attivati dal Dipartimento, i dottorandi e i laureandi che svolgono la tesi sotto la supervisione di docenti del Dipartimento;
- i titolari di borse di studio godute a vario titolo presso il Dipartimento;
- i cultori della materia per la durata del riconoscimento.

Le modalità per l'afferenza al Dipartimento di professori e ricercatori sono stabilite dal Regolamento di Ateneo.

A tutte le sue componenti il Dipartimento assicura spazi idonei allo svolgimento delle specifiche attività.

ART. 3
(Autonomia)

Il Dipartimento di Storia ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone di personale per il proprio funzionamento.

L'esercizio di tale autonomia avviene in modo conforme alle disposizioni di legge, allo Statuto e al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

Nel rispetto dei propri fini istituzionali, il Dipartimento può stipulare contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione e con Enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi secondo le modalità definite nel Regolamento generale di Ateneo.

ART. 4

(Organi)

Sono organi del Dipartimento: il Direttore, la Giunta e il Consiglio di Dipartimento.

ART. 5

(Il Direttore)

Il Direttore:

- a) rappresenta il Dipartimento;
- b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'attuazione delle rispettive delibere;
- c) con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento;
- d) vigila sull'osservanza, nell'ambito dipartimentale, delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
- e) tiene i rapporti con gli altri organi dell'Università;
- f) ove lo richiedessero sopravvenute ragioni di ordine amministrativo, adotta immediati provvedimenti da sottoporre a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio;
- g) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa in vigore.

Il Direttore è eletto fra i professori di I fascia del Dipartimento che abbiano optato per il tempo pieno e può essere eletto per due volte consecutive.

In mancanza di professori di I fascia ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal Senato accademico, la direzione del Dipartimento è affidata ad un professore di II fascia, a tempo pieno, eletto con le medesime modalità.

Il Direttore è nominato dal Rettore.

La durata del mandato è di tre anni accademici.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.

L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione; nella terza votazione prevale il candidato che ottiene il maggior numero di voti, a condizione

che vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto; in caso di parità prevale il più anziano in ruolo e, a pari condizioni, il più anziano anagraficamente.

Le votazioni per l'elezione del Direttore di Dipartimento sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore, le elezioni sono indette dal Decano dei professori di I fascia del Dipartimento.

Il Decano provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del suo Presidente, nella persona di un professore di ruolo.

Il Direttore del Dipartimento può essere revocato solo a seguito di mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti e votata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Per la carica di Direttore di Dipartimento è prevista una indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore designa tra i professori di ruolo facenti parte della Giunta un vice-Direttore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.

Il vice-Direttore è nominato con decreto del Rettore.

Il vice-Direttore resta in carica per la durata del mandato del Direttore e decade con esso.

Il Direttore, sentita la Giunta, propone per l'incarico di segretario amministrativo un funzionario in possesso dei requisiti necessari sulla base dei criteri definiti dal regolamento generale di Ateneo.

ART. 6 (Il Consiglio)

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione e di gestione dell'attività del Dipartimento.

A. Composizione

Ne fanno parte:

- a) i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento;
- b) i rappresentanti del personale tecnico-scientifico e amministrativo;
- c) i rappresentanti dei dottorandi che partecipano a dottorati di ricerca attivati dal Dipartimento;
- d) i rappresentanti degli studenti iscritti al Dipartimento.

Ne fanno altresì parte, con voto consultivo, i professori a contratto e supplenti.

Inoltre fa parte del Consiglio, sempre con voto consultivo e con funzione verbalizzante, il segretario amministrativo. Eventuali altre figure (personale, studenti, ecc.) possono - in casi eccezionali e per argomenti ben definiti - partecipare al Consiglio con voto consultivo.

La consistenza numerica della rappresentanza di cui al punto b) non deve essere inferiore al 25% arrotondato all'intero superiore della consistenza della categoria; quella di cui al punto c) è pari a n. 1 rappresentante degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca per ogni dottorato attivato dal Dipartimento; quella di cui al punto d) è pari a n. 2 rappresentanti fino a 50 iscritti, a n. 4 rappresentanti fino a 100 iscritti e a n. 6 rappresentanti oltre i cento iscritti; gli studenti partecipano in qualità di uditori. La loro elezione è indetta dal Direttore almeno un mese prima della scadenza dei rappresentanti in carica; la votazione è a scrutinio segreto e avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Le votazioni, ad eccezione di quelle delle rappresentanze studentesche, sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Qualora non si raggiunga questo quorum, la votazione va ripetuta nella seduta successiva del Consiglio, fino a quando non si sarà ottenuta la suddetta validità. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze studentesche sono valide se vi abbia preso parte almeno il 15% degli aventi diritto. Nel caso in cui tale percentuale non venga raggiunta, il numero dei rappresentanti viene ridotto in proporzione. La mancata designazione dei rappresentanti di una o più categorie non inficia la validità della composizione del Consiglio. Risultano eletti i candidati di ciascun ordine che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità fra i due candidati, prevale quello con maggiore anzianità di servizio e, a parità, il più anziano anagraficamente. Le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni, quelle dei dottorandi due anni, quelle degli studenti due anni accademici. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi. Qualora la lista degli eletti sia esaurita, il Direttore provvede, con elezioni suppletive, ad integrare la rappresentanza per la restante parte del mandato. Gli aventi diritto al voto per l'elezione degli organi possono esprimere una sola preferenza.

B. Funzioni

Spetta al Consiglio di Dipartimento:

- a) definire i criteri di utilizzazione e adottare le conseguenti delibere in merito ai fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
- b) destinare le quote dei fondi di ricerca per le spese generali del Dipartimento;
- c) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo entro i termini fissati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- d) esprimere pareri obbligatori ed avanzare proposte in Consiglio di Facoltà in merito al conferimento di supplenze e affidamenti; alla destinazione di posti già in organico di professori di ruolo e di ricercatori; alla chiamata di professori di ruolo e di ricercatori, in quanto competente per i settori scientifico-disciplinari e le discipline di cui all'allegato elenco.
- e) esprimere pareri obbligatori sul loro inserimento, la loro soppressione e/o la modificazione;
- f) collaborare con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione sovranazionali, nazionali, regionali e locali, all'elaborazione e all'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione o riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente.

Il Consiglio esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi, su convocazione del Direttore. Quest'ultimo, comunque, è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri che lo compongono, in base all'ordine del giorno indicato nella richiesta. In ogni caso il Consiglio deve essere convocato entro il 15 giugno per approvare le proposte di finanziamento ed il piano annuale delle ricerche; entro il 15 novembre per il bilancio preventivo ed entro il 20 marzo per il conto consuntivo.

L'ordine del giorno viene fissato dal Direttore; ogni membro del Consiglio ha diritto di richiedere l'inclusione in esso di nuovi punti, purché la sua richiesta sia trasmessa al Direttore almeno 5 giorni prima della data fissata per la convocazione del Consiglio.

La convocazione del Consiglio deve essere effettuata con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la riunione. Nei casi di urgenza detto termine può essere ridotto alla metà; nei casi straordinari di urgenza il termine può essere ulteriormente ridotto a 24 ore e la

convocazione deve pervenire al domicilio di ciascun membro per mezzo di telefax o di telegramma.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei membri che lo compongono. Nel computo di tale maggioranza non si tiene conto degli assenti giustificati, mentre si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o nei casi previsti dall'art. 17 DPR 382/80, soltanto se partecipano alla riunione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono rese pubbliche mediante la messa a disposizione dei verbali presso la segreteria amministrativa del Dipartimento. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere affissi all'albo del Dipartimento per la durata di 30 giorni.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale firmato dal Direttore e dal segretario: copia o stralci di verbale vengono inoltre trasmessi al Preside di Facoltà, al Consiglio del Corso di Laurea in Storia ed agli uffici amministrativi per quanto di loro competenza.

ART. 7 (La Giunta)

La Giunta è l'organo che coadiuva il Direttore.

Essa dura in carica tre anni ed è composta da due professori di I fascia, due professori di II fascia e due ricercatori oltre che dal Direttore e dal segretario amministrativo con voto consultivo. I membri della Giunta sono eletti, a scrutinio segreto, fra le rispettive componenti del Consiglio di Dipartimento. Alle elezioni della Giunta si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'elezione del Direttore.

La Giunta collabora con il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni e dispone sulle materie e sulle questioni ad essa eventualmente delegate dal Consiglio. Spettano inoltre alla competenza della Giunta le materie previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

La Giunta è validamente costituita quando è presente almeno la metà più uno dei membri che la compongono.

Dei lavori della Giunta è redatto processo verbale a cura del Segretario amministrativo.

ART. 8

(Organizzazione del Dipartimento)

Ai fini della ricerca possono utilizzare le strutture del Dipartimento tutti coloro che ad esso afferiscono (docenti in organico, supplenti, professori a contratto, dottorandi, borsisti, personale tecnico-amministrativo) e inoltre eventuali collaboratori esterni e gli studenti ad esso iscritti.

Per il proprio funzionamento il Dipartimento dispone ordinariamente del personale tecnico, amministrativo, contabile, bibliotecario ed ausiliario assegnato dalla pianta organica dell'Ateneo e straordinariamente di personale a contratto e di studenti part-time, secondo le norme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; i compiti e le funzioni di tale personale sono coordinati dal segretario amministrativo.

Per lo sviluppo dell'attività di ricerca e per il supporto all'attività didattica il Dipartimento dispone inoltre di personale tecnico-scientifico.

Possono iscriversi al Dipartimento tutti gli studenti il cui lavoro di tesi viene seguito da un docente del Dipartimento. Essi dovranno presentare una domanda in carta libera controfirmata dal docente da cui risultino: le loro generalità, il Corso di laurea e il titolo della tesi. Possono iscriversi al Dipartimento anche laureati che intendono svolgervi attività di ricerca sotto la guida di docenti del Dipartimento.

Coloro che afferiscono al Dipartimento, se le loro esigenze di ricerca lo richiedono, possono accedere per periodi limitati al prestito di apparecchiature portatili (personal computers, stampanti e lettori di CD, macchine fotografiche, cineprese, ecc.) di cui è consegnatario il Direttore del Dipartimento.

Per ottenere il prestito, che ha la durata massima di un anno ed è rinnovabile, essi debbono sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegnano a rispondere in solido dell'eventuale smarrimento o danneggiamento di quanto loro affidato.

ART. 9

(Approvazione e modifiche del Regolamento)

Il presente Regolamento, nonché ogni sua modifica o integrazione, è approvato nelle forme e con le modalità previste dallo Statuto.

ART. 10

(Norma transitoria)

La partecipazione al Consiglio di Dipartimento di figure diverse da quelle indicate nell'Art. 3.7 dello Statuto avrà effetto a decorrere dalla eventuale modifica Statutaria.

DIPARTIMENTO DI STORIA

ELENCO DEI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

F02X STORIA DELLA MEDICINA

Storia della medicina

KO5B INFORMATICA

Informatica documentale

L01A PREISTORIA E PROTOSTORIA

Ecologia preistorica

Paletnologia

Protostoria europea

L02A STORIA GRECA

Storia greca

Epigrafia greca

Storia della storiografia antica

Antichità greche

Geografia storica del mondo antico

Storia economica e sociale del mondo antico

Storia greca di una regione dell'antichità

L02B STORIA ROMANA

Storia romana

Geografia storica del mondo antico

Epigrafia latina

Antichità romane

Storia della storiografia antica

Storia economica e sociale del mondo antico

Storia romana di una regione nell'antichità

L02C NUMISMATICA

Numismatica antica

Numismatica medievale e moderna

Numismatica, sfragistica e araldica

L03A ETRUSCOLOGIA

Civiltà dell'Italia preromana

L03D ARCHEOLOGIA MEDIEVALE

Epigrafia medievale

Storia degli insediamenti tardo antichi e medievali

L05A EGITTOLOGIA

Egittologia

L06A FILOLOGIA ANATOLICA

Ittitologia

L06D CIVILTÀ BIZANTINE

Storia bizantina

L13E STORIA DELL'INDIA

Storia dell'India

L14A STORIA DEI PAESI ISLAMICI

Islamistica

Storia e istituzioni del mondo musulmano

Storia del vicino oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea

L14B SEMITISTICA

Epigrafia semitica

L15A ASSIRIOLOGIA

Assiriologia

L15B STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO

Storia del vicino oriente antico

L22A INDOLOGIA

Indologia

L23G STORIA DELL'ASIA ORIENTALE

Storia dell'Asia orientale

M01X STORIA MEDIEVALE

Storia medievale

Antichità e istituzioni medievali

Esegesi delle fonti storiche medievali

Metodologia della ricerca storica

Storia di una regione nel Medioevo

Storia economica e sociale del Medioevo

Storia della storiografia medievale

M02A STORIA MODERNA

Storia moderna

Geografia storica dell'Europa medievale e moderna

Storia economica e sociale

dell'età moderna

Didattica della storia

Storia degli antichi Stati italiani

Storia del Rinascimento

Storia dell'età dell'Illuminismo

Storia dell'età della Riforma e della Controriforma

Storia della storiografia moderna

Storia di una regione nell'età moderna

M02B STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE

Storia dell'Europa orientale

Storia dei paesi slavi

MO3C STORIA DEL CRISTIANESIMO ANTICO E MEDIEVALE

Storia del cristianesimo antico

Storia della chiesa medievale e dei movimenti ereticali

Storia della chiesa antica

Storia religiosa dell'Oriente cristiano

M03D STORIA DEL CRISTIANESIMO MODERNO E CONTEMPORANEO

Storia della chiesa moderna e contemporanea

M04X STORIA CONTEMPORANEA

Storia contemporanea

Storia del movimento operaio

Storia dei movimenti e dei partiti politici

Storia del giornalismo

Didattica della storia

Metodologia della ricerca storica

Storia della sanità pubblica

Storia del Mezzogiorno

Storia del movimento contadino

Storia del Risorgimento

Storia dell'agricoltura

Storia dell'industria

Storia di una regione italiana

Storia dell'Italia contemporanea

M05X DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE

Storia delle tradizioni popolari

Etnologia

Antropologia culturale

Storia della cultura materiale

M06A GEOGRAFIA

Geografia

Geografia regionale

Geografia di un'area europea o extraeuropea

Geografia storica

Storia della geografia e delle esplorazioni

M06B GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA

Geografia politica ed economica

Geografia del turismo

M08E STORIA DELLA SCIENZA

Storia della scienza

Storia della scienza e della tecnica nell'età moderna e contemporanea

M12A ARCHIVISTICA

Archivistica

Archivistica e scienze ausiliarie della storia

Archivistica speciale

Cronologia e cronografia

N12X DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO

Storia del diritto canonico

Storia delle istituzioni religiose

N18X DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ

Diritti greci

Storia del diritto romano

Istituzioni di diritto romano

Esegesi delle fonti del diritto romano

N19X STORIA DEL DIRITTO ITALIANO

Storia del diritto italiano

PO1B POLITICA ECONOMICA

Politica economica europea

P03X STORIA ECONOMICA

Storia economica

Storia dell'agricoltura

Storia dell'industria

Q01B STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE

Storia delle dottrine politiche

Q03X STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE

Storia degli Stati Uniti d'America

Storia dell'America latina

Storia e istituzioni dell'America del Nord

Q04X STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Storia dei trattati e politica internazionale

Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa

Q06A STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA

Storia e istituzioni dell'Africa

Sistemi politici e sociali dell'Africa contemporanea

Storia dell'Africa

Storia dell'Africa sub-sahariana

Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici

S01A STATISTICA

Analisi delle serie storiche

Informatica documentale

S03A DEMOGRAFIA

Demografia storica

Demografia storica e storia della popolazione